

Gazzetta del Sud 6 Agosto 2008

Omicidio Campagna il Pg e i difensori ricorrono in Cassazione

La "partita" si riaprirà quanto prima in Cassazione. E si tratta dell'omicidio di Graziella Campagna, la povera stiratrice di Saponara che fu trucidata nel dicembre del 1985 con cinque colpi di lupara sui Colli Sarrizzo. Per questo terribile,,omicidio di stampo mafioso nel marzo scorso sono stati condannati all'ergastolo dalla prima sezione della corte d'assise d'appello presieduta dal giudice Giuseppe Leanza il boss palermitano Gerlando Alberti jr e il "picciotto" Giovanni Sutera. In quei giorni i due erano latitanti a Villafranca Tirrena, un'agendina del boss sbirciata dalla povera ragazza tra i vestiti che il palermitano lasciava nella lavanderia dove Graziella lavorava, le costò la vita. Tutte le parti processuali del giudizio di secondo grado in sostanza hanno alcuni profili da contestare per la sentenza d'appello, e quindi faranno ricorso, o hanno già presentato ricorso, in Cassazione. Il sostituto procuratore generale Marcello Minasi, che in appello rappresentava l'accusa ed ha chiesto e ottenuto la conferma della condanna all'ergastolo per Alberti jr e Sutera, ha annunciato la presentazione del ricorso solo per un profilo specifico: il mancato riconoscimento nella sentenza d'appello per le due imputate di favoreggiamento, Agata Cannistrà e Franca Federico, dell'aggravante d'aver favorito l'associazione mafiosa, vale a dire l'art. 7 della legge n. 203/91. Con la previsione di questa aggravante non si sarebbe più potuti infatti pervenire alla dichiarazione di "non doversi procedere per intervenuta prescrizione", che è stata decisa in appello per la Federico e la Cannistrà.

Ricorso per Cassazione già depositato per i difensori: l'avvocato Antonello Scordo per Alberti jr, l'avvocato Carmelo Vinci per Sutera, l'avvocato Vittorio Di Pietro per Cannistrà e Federico. Anche le parti civili, i familiari di Graziella, rappresentate dall'avvocato Fabio Repici, hanno depositato un ricorso, per un profilo specifico.

Ecco solo qualche passaggio dei ricorsi depositati. Secondo l'avvocato Antonello Scordo i profili più importanti da riesaminare in Cassazione riguardano il fatto che i giudici di secondo grado hanno valorizzato ingiustamente le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: Carmelo Ferrara, Calogero La Piana, cognato di Alberti jr, e Salvatore Surace. Dichiarazioni che non superano la soglia della attendibilità soggettiva, mentre invece secondo la motivazione della sentenza sono pienamente genuine. Prendiamo per esempio le dichiarazioni di La Piana: il pentito retrodata l'omicidio a prima del famigerato posto di blocco di Orto Liuzzo (Alberti jr e Sutera, latitanti, vennero fermati dai carabinieri e fuggirono a bordo di una Fiat Ritmo) ed ha sostenuto di aver fornito proprio lui la "Ritmo" ad Alberti jr. Ebbene – sostiene l'avvocato Scordo –, se La Piana sostiene d'aver fornito l'auto al cognato Alberti jr, con cui si presume fosse in confidenza, non può sbagliare macroscopicamente nel datare l'omicidio, e soprattutto non può riferire modalità completamente differenti da quelle che poi sono invece emerse processualmente (La Piana ha asserito che la povera Graziella sarebbe stata strangolata, ma la circostanza è stata esclusa). Un altro elemento su cui punta molto il legale del boss palermitano è la presenza di Alberti jr a Villafranca in quei giorni: l'accusa – scrive l'avvocato Scordo –, dà

per certa la presenza di Alberti jr in zona dopo il posto di blocco di Orto Liuzzo, sulla scorta del fatto che furono rinvenute alcune sue impronte nei pressi dell'abitazione che occupava a Rometta. Ma la difesa ha dimostrato coi "brogliacci" dei carabinieri che proprio nei pressi della villetta non fu fatto mai nessun servizio di controllo da parte dell'Arma la notte precedente il rinvenimento del corpo della ragazza (in questo caso secondo il difensore saremmo davanti a un cosiddetto "travissamento del fatto e della prova"). Infine secondo l'avvocato Scordo di Alberti jr si perdonò completamente le tracce 1'8 dicembre, subito dopo il posto di blocco di Orto Liuzzo.

Secondo l'avvocato Carmelo Vinci, che assiste Sutera, in sintesi nel giudizio di secondo grado la corte ha utilizzato dati inutilizzabili (come le dichiarazioni dei coimputati di favoreggiamento, che si sono sottratti al contraddittorio), sia diversamente sia traendole da sentenze non definitive. La sentenza è poi assolutamente priva di struttura motivazionale, perché utilizza gli stessi concetti a seconda dei casi in maniera assolutamente contraddittoria. Per Sutera – prosegue l'avvocato Vinci –, non è stato dimostrato quale doveva essere la ragione della partecipazione necessaria al delitto e la sua presenza al posto di blocco di Orto Liuzzo con Alberti jr, tanto che si è arrivati al punto di sconfermare una sentenza che lo aveva prosciolto irrevocabilmente perché non c'era prova che lui fosse presente, la sera dell'8 dicembre, al posto di blocco dei carabinieri. Un altro aspetto trattato dal legale quello del movente, per il quale la sentenza d'appello rispetto a quella del I. grado ha lasciato spazio ad ulteriori illazioni, perché dalla motivazione non si comprende se la ragazza ha letto qualcosa o se ha assistito a qualche evento, in quanto la sentenza di 2. grado inserisce ulteriori dati e congetture senza avere risposto almeno all'80% delle obiezioni difensive contenute nell'atto di appello. L'avvocato Vittorio Di Pietro, che difende Cannistrà e Federico, chiede non la prescrizione ma un pronunciamento nel merito con l'assoluzione. Si è in presenza di illogicità e contraddittorietà di motivazione in ordine a quello che è stato l'argomento fondamentale: il fatto che proprio grazie alle dichiarazioni delle sue assistite c'è stato un notevole contributo alle indagini. Un altro profilo importante secondo il legale è legato alle discrasie tra le dichiarazioni della madre di Graziella e del pentito La Piana, con in pratica quest'ultimo che le sconfermerebbe (l'agendina, ha affermato, sarebbe stata restituita personalmente da Graziella ad Alberti jr). Infine sarebbe pienamente sussistente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle imputate di favoreggiamento, che costituiscono corpo di reato di favoreggiamento sin dal gennaio 1986, poiché le donne già all'epoca avrebbero dovuto essere sentite come imputate o soggetti indiziati di, reità, quindi alla presenza del difensore. Nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle due donne anche nel maggio 1997 ai carabinieri di Barcellona, quando un mese prima erano state disposte intercettazioni presso l'abitazione della Federico.

Infine le parti civili, i familiari e della povera Graziella, che i questa triste vicenda sono state assistite dall'avvocato Fabio Repici, o hanno presentato un ricorso in Cassazione esclusivamente per il quel che riguarda i profili civilistici, in relazione al rigetto da parte della corte d'assise d'appello della richiesta di risarcimento del danno nei confronti di

Giuseppe Federico, marito di Franca, il quale :o in primo grado era stato assolto per quel che riguarda il profilo penale dall'imputazione di favoreggiamento. In concreto con il ricorso si chiede l'annullamento per questa singola parte della sentenza di secondo grado, per vizio di motivazione.

Nuccio Anselmo

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS